



Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di*



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Con deliberazione del Assemblea della Comunità Montana Media Valle del Serchio n. 3 del 20-05-2011 fu effettuata una “verifica dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni in società” con la quale veniva autorizzato, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007, il mantenimento delle partecipazioni detenute dalla Comunità Montana Media Valle del Serchio nelle società sotto indicate, in funzione delle attività svolte dalle medesime da considerarsi rivolte in particolare alla produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, tale Atto, ai sensi dell'Art 54 del proprio Statuto, è stato ritenuto valido dall'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, Ente subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi alla Comunità Montana a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 235 del 22/12/2011.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

L'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio partecipa al capitale delle seguenti società:

| DENOMINAZIONE | PARTITA IVA | CAPITALE SOCIALE | QUOTA DI PARTECIPAZIONE |
|---|-------------|------------------|-------------------------|
| Fidi Toscana S.p.A. | 1062640485 | € 170.477.164,00 | 0,006% |
| GAL – Garfagnana Ambiente e Sviluppo S.c.r.l. | 01426480461 | € 98.600,00 | 4,99% |
| Lucense S.c.p.A. | 01111910467 | € 774.750,00 | 0,50% |
| SEVAS Società Elettrica Val di Serchio S.r.l. | 01846300046 | € 300.000,00 | 8.99% |

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.



III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Fidi Toscana Spa

Fidi Toscana è nata nel 1975 per iniziativa della Regione Toscana e delle principali banche operanti nella regione con l'obiettivo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese che presentano valide prospettive di crescita ma non sono dotate di adeguate garanzie.

Con queste finalità Fidi Toscana rilascia garanzie alle imprese ed opera in stretta collaborazione con il sistema bancario.

Inoltre Fidi Toscana gestisce agevolazioni finanziarie ed è presente nel campo della finanza d'impresa con attività di consulenza volta al reperimento di appropriate fonti di finanziamento degli investimenti e dei programmi di sviluppo delle minori imprese.

Fidi Toscana è operativa anche nella finanza di progetto fornendo la consulenza finanziaria agli enti locali, alle loro aziende e società, nonché organizzando operazioni di project financing.

Fidi Toscana, con le sue attività, vuole rappresentare uno strumento al servizio delle imprese in grado di fornire risposte adeguate al fabbisogno finanziario correlato alle esigenze di sviluppo.

Il fine istituzionale di Fidi Toscana è favorire la crescita delle imprese facilitandone l'accesso al credito. E' intenzione dell'amministrazione mantenere la propria quota di partecipazione in FIDI Toscana Spa almeno fino al 31/12/2015, e comunque nel corso dell'anno fare una valutazione più approfondita anche in considerazione che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti.

2. GAL Garfagnana

Garfagnana Ambiente e Sviluppo è il Gruppo di Azione Locale per l'area della Garfagnana, della Media Valle del Serchio, dell'Alta Versilia, dell'Area Lucchese e dell'Appennino Pistoiese. Si tratta di una società consortile a responsabilità limitata, non a scopo di lucro, con capitale misto pubblico-privato, impegnata nel sostegno e nella promozione dello sviluppo dell'occupazione, nello sviluppo delle attività produttive e nella valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico del territorio.

La società è stata costituita nel 1991 con lo scopo di gestire l'iniziativa Leader I, ponendosi fin da subito sul territorio come agenzia di sviluppo, di animazione e servizi. In particolare gli Enti Pubblici soci hanno sempre visto nella società stessa uno strumento di supporto ed integrazione per l'attuazione delle loro programmazioni sul territorio. Un ruolo che si è consolidato nel tempo anche grazie ad una azione di sostegno economico diretto da parte dei soci e di aumento del capitale sociale in modo da porre anche le basi economiche per sostenere gli investimenti necessari per l'attività extra Leader.

L'area di intervento sulla quale opera ricade all'interno delle province di Lucca e Pistoia, in un'area dove le attività prevalenti sono quelle legate alla tutela dell'ambiente, al turismo, all'agriturismo, alle



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

produzione tipiche, all'artigianato e alla cultura. Si tratta di un territorio prevalentemente montano, con i rilievi dell'Appennino e dell'Apuano, interessato negli ultimi anni da un marcato esodo, soprattutto di giovani, verso altre zone della regione o d'Italia.

Alla luce di questo l'Amministrazione, ritenendo le finalità della Società pertinenti e utili alla funzionalità dell'Ente, intende mantenere le quote di partecipazione di GAL Garfagnana S.c.r.l.

3. Lucense S.c.p.A:

LUCENSE è una Società Consortile per Azioni no profit, costituita a Lucca nel 1984 con la partecipazione di soci enti pubblici, istituti e fondazioni bancarie ed associazioni di categoria.

L'attività è finalizzata allo sviluppo del sistema economico territoriale, ma nel corso degli anni il mercato di riferimento di LUCENSE si è progressivamente allargato, fino ad assumere una dimensione nazionale, e per alcune attività anche internazionale.

Dal 2010 LUCENSE è Organismo di Ricerca ai sensi della disciplina comunitaria GU UE n.2006/C 323/01, e svolge attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologie e divulgazione.

La società svolge anche attività di Servizi avanzati e qualificati per l'innovazione, a supporto dello sviluppo del sistema delle imprese.

Dal 2011 LUCENSE è il soggetto gestore del Polo di Innovazione del Settore Cartario (INNOPAPER) uno dei 7 Poli istituiti dalla Regione Toscana nell'ambito della strategia di sostegno alla competitività.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la propria quota di partecipazione in Lucense S.c.p.A. almeno fino al 31/12/2015, e comunque nel corso dell'anno fare una valutazione più approfondita anche in considerazione che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti.

4. SEVAS – Società Elettrica Val di Serchio S.r.l.

SEVAS s.r.l. è una società pubblica partecipata dalla Provincia di Lucca, Comune di Capannori, Unione dei Comuni Media Valle del Serchio e Comune Fabbriche di Vergemoli.

La Provincia di Lucca ed il Comune di Capannori hanno affidato dal 2006 a SEVAS l'attività di controllo degli impianti termici prevista da legge (Dlgs 192/2005). A tal fine SEVAS riceve le autocertificazioni di avvenuta manutenzione inviate dai cittadini, verifica almeno il 5% degli impianti presenti sul territorio (a partire da quelli per i quali non è pervenuta l'autocertificazione), ne segue l'eventuale messa a norma e comunica alle autorità competenti le criticità riscontrate.

Un'altra importante attività di SEVAS è la produzione energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, possiede una centrale idroelettrica nel Comune di Fabbriche di Vallico e cinque impianti Fotovoltaici nel Comune di Capannori.



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

SEVAS ha la finalità di coordinare ed organizzare le attività per la realizzazione delle politiche energetiche e seguire lo sviluppo delle progettualità previste, quindi oltre alle attività precedentemente descritte si occupa di formazione e promozione in ambito energetico sul territorio. SEVAS è accreditata come agenzia formativa dalla Regione Toscana.

Alla luce delle nuove normative, considerando fondamentale per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio di competenza dell'Unione dei Comuni, l'attività della società relativa allo studio, alla formazione e alla progettazione nel campo dell'energia rinnovabile, in previsione di un ulteriore sviluppo di questo settore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la propria quota di partecipazione in SEVAS S.r.l. almeno fino al 31/12/2015, e comunque nel corso dell'anno fare una valutazione più approfondita anche in considerazione che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti.

Borgo a Mozzano, 30/03/2015

Il Presidente
Dott. Andrea Bonfanti